



PROVINCIA DI BRINDISI
- Direzione Area 4 Ambiente e Mobilità -
- Settore Mobilità -

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL'ESAME D'IDONEITA' ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE DI MERCI SU STRADA E DI PERSONE SU STRADA.

-ANNO 2020-

ART. 1 – OGGETTO -

In applicazione di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dal conseguenziale Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del 25.11.2011, secondo le disposizioni contenute nel Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 79 del 08.07.2013, modificato con il Decreto Dirigenziale n. 6 del 06.02.2014 nonché nel "Regolamento per l'espletamento all'esame d'idoneità alla professione di trasportatore per il trasporto su strada di cose per conto di terzi e viaggiatori", approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37/9 del 4.07.06, modificato con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Brindisi n. 41 del 05.08.2014 con i poteri del Consiglio, è indetto Bando pubblico per la presentazione delle domande di ammissione all'esame d'idoneità per il conseguimento dei titoli professionali di trasportatore di merci e di persone su strada.

ART. 2 – FONTI NORMATIVE -

La materia è disciplinata e regolamentata dalla seguente normativa:

- D.Lgs. 112/98, art. 105, comma 3;
- D.Lgs. 395/2000 e ss.mm.ii.;
- Accordo Stato – Regioni – EE.LL., siglato dalla Conferenza Unificata il 14.02.2002;
- Regolamento CE n. 1071/2009,
- Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del 25.11.2011;
- Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 79 del 08.07.2013, modificato con il Decreto Dirigenziale n. 6 del 06.02.2014;
- Regolamento Provinciale per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatori di merci e viaggiatori su strada, di cui al D.Lgs. 112/98 art. 105, c. 3, lett. g), approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37/9 del 04 luglio 2006, modificata dalla deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Brindisi n. 41 del 05.08.2014 con i poteri del Consiglio;
- Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 35 del 14.06.2018.

ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE -

Per l'ammissione all'esame il candidato, deve:

a) essere residente in uno dei Comuni della Provincia di Brindisi;

(al cittadino Comunitario ed extracomunitario è richiesto altresì il possesso di un titolo attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della legislazione vigente in materia);

b) aver raggiunto la maggiore età;

c) non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15.12.1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

d) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

e) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;

f) essere in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado (*titolo di studio conseguito a seguito di corso di durata triennale, quadriennale, quinquennale*);

g) essere in possesso dell'attestato di frequenza relativo ad apposito corso di preparazione all'esame, organizzato da un organismo di formazione professionale accreditato secondo la normativa vigente, in mancanza del requisito di cui alla precedente lett. f);

h) essere in possesso di attestato di idoneità professionale "nazionale" di trasportatore di merci su strada o di persone su strada (per coloro che chiedono di sostenere esclusivamente l'esame internazionale);

I cittadini italiani o comunitari, nelle more della presentazione del titolo posseduto, di cui alla precedente lett. f) possono autocertificarne il possesso, ai sensi del D.P.R. 445/00;

I titolari di titoli di studio, sempre come previsto alla precedente lett. f), rilasciati da Stati non appartenenti all'Unione Europea, possono preventivamente autocertificarne il possesso a mezzo di dichiarazioni rese tramite l'ambasciata o consolato di appartenenza, di stanza in Italia.

ART. 4 – TIPOLOGIA DEGLI ESAMI -

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento CE n. 1071/2009 e dell'art. 8 del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici n. 291 del 25 novembre 2011, sono definite le seguenti tipologie di esame:

a) esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale (esame completo);

b) esame integrativo per il conseguimento del titolo per l'esercizio dell'attività di trasporto in ambito internazionale da parte dei possessori dell'attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale.

ART. 5 – DISCIPLINA DELL'ESAME -

Ai sensi dell'art. 8, commi da 2) a 5), del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 79 dell'8 luglio 2013, avente per oggetto: "Attuazione dell'art. 8 del Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, concernente le

condizioni relative al requisito di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore su strada per conto di terzi e dell'art. 8, commi 8 e 9, del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, concernente i quesiti e gli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale", modificato con il Decreto Dirigenziale n. 6 del 06.02.2014 dello stesso Ministero, le previste prove d'esame saranno sostenute **con i quesiti e tipi di esercitazione di cui al decreto dirigenziale n. 79/2013.**

ART. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE -

Le domande (**utilizzare la modulistica allegata al presente bando**) di partecipazione al presente bando, **redatte in bollo da € 16,00=, pena esclusione** a seconda della tipologia d'esame da sostenersi, dovranno essere indirizzate:

- **alla Direzione Area 4 Ambiente e Mobilità – Settore Mobilità - DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**
“ ESAME PER L'IDONEITA' ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE DI MERCI SU STRADA”
- **Via De Leo, 3 – BRINDISI** –

- **alla Direzione Area 4 Ambiente e Mobilità – Settore Mobilità - DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**
“ ESAME PER L'IDONEITA' ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE DI PERSONE SU STRADA”
- **Via De Leo, 3 – BRINDISI** –

e pervenire, tassativamente, pena esclusione, entro:

- LE ORE 12,00 DEL GIORNO 30 NOVEMBRE 2020

mediante una delle seguenti modalità:

1. direttamente all'Ufficio Protocollo della Provincia di Brindisi (posta in arrivo) – via De Leo, 3 – Brindisi;

2. sistema postale: perentoriamente entro lo stesso giorno della scadenza prevista mediante raccomandata con avviso di ricevimento e, comunque, farà fede il timbro postale;

3. trasmissione alla casella di posta elettronica: **provincia@pec.provincia.brindisi.it** Il candidato può trasmettere la domanda (corredata della relativa documentazione) redatta con modalità informatica, con posta elettronica certificata, con una delle seguenti modalità:

a) domanda sottoscritta dall'interessato **mediante firma digitale basata su un certificato rilasciato da un certificatore accreditato.** In tal caso sarà ritenuta valida solo se inviata in formato pdf o rtf, privi di macroistruzioni o codici eseguibili;

b) domanda con sottoscrizione autografa dell'interessato (1) che può essere inviata anche in copia immagine, corredata, obbligatoriamente, di copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità. In tal caso, il sottoscrittore della domanda, dichiara di impegnarsi a conservare l'originale della domanda e dei documenti ed a presentarli alla Provincia di Brindisi in caso di necessità e specifica richiesta.

(1) *Ai sensi del comma 3 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005 – Codice Amministrazione digitale -.*

Le domande, inviate a mezzo posta elettronica, dovranno, comunque, essere debitamente assolte con il previsto bollo di € 16,00= e per la scansione dell'istanza e dei documenti deve essere utilizzata scala di grigi e colore.

Le domande trasmesse con posta elettronica senza firma digitale, senza firma autografa e/o in formati diversi da quelli indicati (2) e/o indirizzate a caselle di posta elettronica diverse da quella sopra riportata saranno escluse dal procedimento in essere.

(2) Il formato dei documenti inviati e firmati digitalmente con un certificato di firma rilasciato da una delle autorità di certificazioni DEVE essere PDF oppure PDF/A.

L'eventuale presentazione delle domande oltre le predette date ed ore, per cause non imputabili a questo Ente, comporterà l'esclusione delle stesse dal procedimento in essere.

Sul sito internet (www.provincia.brindisi.it), sono disponibili i modelli di domanda appositamente predisposti.

Gli istanti, nelle domande, devono riportare:

- cognome e nome, data e luogo di nascita, attestandone, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la residenza, indirizzo di posta elettronica e/o numero cellulare al quale poter comunicare disposizioni di carattere urgente;

dichiarando:

- di possedere i requisiti di idoneità morale ed i requisiti culturali, come indicati al precedente art. 2);
- di voler svolgere l'esame integrativo esclusivamente per il conseguimento dell'attestato internazionale.
- di essere consapevoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di legge da parte della Provincia;
- di essere consapevoli che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia a norma di quanto previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;

allegando:

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

e, pena esclusione:

- attestazione di versamento dell'importo di **€ 80.00 effettuato su cc. 12882726**, per diritti di segreteria, nella cui causale, a seconda della sessione e della tipologia d'esame da sostenersi, dovrà essere specificata una delle seguenti diciture:

ESAME MERCI

"Esame d'idoneità alla professione di trasportatore di merci su strada – Sessione d'esame anno 2020 – Cap. E. 607 -;

ESAME PERSONE

"Esame d'idoneità alla professione di trasportatore di persone su strada – Sessione d'esame anno 2020- Cap. E. 607 -.

I requisiti prescritti, pena esclusione, devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione.

ART. 7 - PROGRAMMA D'ESAME -

A cura della competente struttura del Ministero dei Trasporti vengono resi pubblici gli elenchi generali dei quesiti e dei tipi di esercitazione, di cui al **Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 79 del 08.07.2013**, che i candidati possono visionare per la preparazione, in quanto oggetto delle prove d'esame.

L'elenco completo dei quesiti, riferito al predetto decreto Ministeriale, è consultabile sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ART. 8 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME -

L'esame d'idoneità alla professione di trasportatore di merci su strada e di persone su strada consta di due prove scritte, ovvero:

• 1^a prova scritta:

n. 60 quesiti, con n. 4 risposte alternative, di cui n. 40 relative all'ambito nazionale e n. 20 relative all'ambito internazionale, così suddivise:

- n. 20 quesiti per la materia del diritto equamente distribuiti tra diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario e diritto sociale;
- n. 10 quesiti per la materia di gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;
- n. 10 quesiti per la materia di accesso al mercato;
- n. 10 quesiti per la materia di norme tecniche e gestione tecnica;
- n. 10 quesiti per la materia di sicurezza stradale.

Il tempo a disposizione è di due (2) ore.

Il punteggio massimo attribuibile è di p. 60 e **la prova è superata conseguendo il minimo di p. 30/60, ovvero rispondendo esattamente ad almeno il 50% dei quesiti per ciascuna delle singole materie.**

Per ogni singolo quesito:

- la risposta resa fuori da una delle caselle corrispondenti è considerata errore;
- il mancato contrassegno della risposta è considerato errore;
- la risposta contrassegnata più di una volta è considerata errore.

• 2^a prova scritta:

- una esercitazione, contenuta nell'elenco di quelle relative ad entrambi gli ambiti, nazionale ed internazionale, inerente n. 4 problematiche.

Il tempo a disposizione è di due (2) ore.

Il punteggio massimo attribuibile è di p. 40 (max p. 10 per ciascuna problematica) e **la prova è superata conseguendo il punteggio minimo complessivo di p. 16/40, ovvero affrontando in modo sufficientemente corretto (voto 6) almeno due problematiche su quattro.**

Conclusivamente, l'esame si ritiene superato, e quindi si ottiene l'idoneità professionale, solo se il punteggio complessivo risultante dalla somma dei due punteggi, 1^a e 2^a prova scritta, è di almeno p. 60/100.

Per i candidati che chiedono di sostenere l'esame relativo al solo ambito internazionale (già in possesso del titolo rilasciato per l'ambito nazionale), le prove saranno svolte sottoponendo ai candidati sia i sessanta quesiti, prescindendo dalla ripartizione per materia innanzi richiamata, sia su una esercitazione pratica, inerente n. 4 problematiche, contenuta esclusivamente nell'elenco di quelle relative all'ambito internazionale.

L'esame è superato, e quindi si ottiene l'idoneità professionale, se il punteggio complessivo risultante dalla somma dei due punteggi, 1^a e 2^a prova scritta, è di almeno p. 60/100, così realizzato:

- **1^a prova scritta – quesiti -:** conseguendo il punteggio minimo di p. 30/60, ovvero rispondendo esattamente ad almeno il 50% complessivo dei n. 60 quesiti.

- **2^ prova scritta – casi pratici -:** conseguendo il punteggio minimo complessivo di p. 16/40, ovvero affrontando in modo sufficientemente corretto (voto 6) almeno due problematiche su quattro.

ART. 9 – CONVOCAZIONE –

Le prove d'esame, 1^ prova – quesiti a domanda multipla – 2^ prova - casi pratici -, si svolgeranno nella stessa giornata.

L'elenco dei candidati ammessi alle prove d'esame sarà pubblicato sul sito internet della Provincia di Brindisi www.provincia.brindisi.it il **18 DICEMBRE 2020**, senza ulteriore formale comunicazione, costituendo, detta pubblicazione, a tutti gli effetti di legge, convocazione per sostenere gli esami in questione.

In detta pubblicazione sarà indicata **la sede, la data e l'ora stabilita per lo svolgimento delle rispettive prove d'esame.**

ART. 10 - PROCEDURE –

Preliminarmente allo svolgimento delle prove, il personale incaricato dell'Ufficio competente, come disposto con Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 35 del 14.06.2018, utilizzando l'apposito sistema informatico in dotazione, genererà le schede relative alla 1^ prova – quiz a risposta multipla – ed alla 2^ prova – casi pratici – in numero superiore di almeno il 10% rispetto ai candidati convocati all'esame. Le stesse verranno chiuse in apposite buste, debitamente sigillate e siglate sui lembi.

Di seguito:

- Effettua l'appello nominale, verificando a mezzo la presentazione di idoneo documento d'identità, in corso di validità, l'esattezza dei dati, registrandoli sull'apposito verbale;
- invita ciascun candidato a prendere posto nell'aula destinata allo svolgimento degli esami;
- invita uno dei candidati scelto a caso a procedere all'apertura del plico contenente la prima prova d'esame e, verificatene l'integrità si procede alla sua apertura e successivamente all'estrazione del nominativo del candidato cui iniziare la consegna delle relative schede con prosecuzione in ordine alfabetico;
- consegna ai candidati:
 - l'elaborato scelto relativo alla 1^ prova – quiz -;
 - una penna;
 - una busta piccola, contenente un foglietto su cui apporre il nome e cognome – il luogo e la data di nascita – il numero della scheda scelta per la prova da effettuarsi;
 - una busta grande, nella quale dovranno essere chiusi gli elaborati realizzati e la busta piccola, che, al termine della prova, dovrà essere consegnata alla segreteria debitamente sigillata.

Analoga procedura viene effettuata per la seconda prova d'esame – casi pratici -.

Gli elaborati non utilizzati (candidati assenti e quelli generati in soprannumero rispetto ai candidati ammessi) verranno chiusi in apposita busta.

ART. 11 - ESITO DELLE PROVE D'ESAME -

L'Ufficio, al termine dei lavori, forma l'elenco dei candidati con l'esito dell'esame, pubblicandolo sul sito internet della stessa Provincia: www.provincia.brindisi.it, senza ulteriore formale avviso, costituendo, detta pubblicazione, comunicazione/notifica a tutti gli effetti di legge.

Il rilascio degli attestati avviene a seguito di presentazione di apposita istanza in bollo (€ 16,00=), corredata da versamento di € 15,00 su conto cc. 12882726 – Cap. E. 606- e da n. 1 marca da bollo (€ 16,00=) da apporre sull’attestato stesso, utilizzando il modello reso in pubblicazione unitamente all’elenco dei candidati, di cui al precedente capoverso 2).

Al superamento dell’esame integrativo “*internazionale*”, l’Ufficio provvederà al ritiro dell’attestato limitato ai trasporti “*nazionali*” già in possesso del candidato e rilascerà nuovo attestato completo.

ART. 12 – CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SESSIONE IN CORSO E DI ANNULLAMENTO DELLE PROVE -

Sono esclusi dall’esame i candidati ammessi che non risultano presenti al termine dell’appello nominale.

Sono annullate le prove dei candidati che durante lo svolgimento delle prove stesse:

- consultano testi, fogli e manoscritti;
- si allontanano arbitrariamente dall’aula prima di aver completato la prova;
- utilizzano telefoni cellulari o altre apparecchiature di comunicazione;
- appongono sulle buste o sui fogli forniti per le esercitazioni segni che rendono identificabili le prove.

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI -

Relativamente allo svolgimento della “**Sessione d’esame – anno 2020** – , si dispone che:

- Non sono previste prove di recupero per i candidati assenti;
- i candidati convocati, **risultati assenti**, potranno ripresentare domanda, nei termini previsti dal successivo bando, corredata del relativo nuovo versamento;
- i candidati, **non idonei** all’esame, dovranno ripresentare domanda, corredata del versamento, per sostenere una nuova prova che, comunque, non potrà essere svolta prima che siano trascorsi tre (3) mesi dalla data dell’esame non superato.

I candidati, all’atto della presentazione all’esame, dovranno esibire, in originale, un documento di riconoscimento in corso di validità, pena l’esclusione dalla seduta.

Brindisi, 13.11.2020

IL DIRIGENTE

Dott. Pasquale EPIFANI

(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)